



LUCIA BISSOLI

## ANTONIO ROSMINI ON THE QUESTION OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

ANTONIO ROSMINI DI FRONTE ALLA QUESTIONE DEI DIRITTI UMANI  
E DELLA GIUSTIZIA

*Starting from Rosmini's discussion on the issue of foreigners' rights, the article analyses the author's thought about justice and individual human rights. It has the following two aims: first, it aims to emphasize Rosmini's modernity; second, it wants to explain what kind of natural law theory Rosmini refers to, clearing up the interrelationships that our author establishes among right, anthropology, and moral philosophy.*

Il presente contributo analizza la concezione rosminiana dei diritti umani e della giustizia a partire da uno specifico caso di conflitto: quello tra le necessità dei cittadini e l'accoglienza degli stranieri. Tale questione è presente in alcune pagine della *Filosofia del Diritto* di Rosmini, a proposito della concorrenza per la cittadinanza, e, benché non sia una delle questioni centrali della riflessione rosminiana, essa si lega ai capisaldi del pensiero del Nostro. È, pertanto, interessante leggere oggi Rosmini, per riuscire a guardare alle problematiche del presente non esclusivamente con gli occhi della gestione dell'emergenza, ma anche con un approccio teorico. Siffatto metodo, che è certamente meno immediato e, all'apparenza, esclusivamente concettuale, potrebbe mettere in discussione il comune modo di pensare i diritti umani e, di conseguenza, i metodi di intervento nei casi in cui essi vengono violati.

Tale contributo si sviluppa seguendo una traiettoria circolare. Nella prima parte vengono analizzati i passi in cui Rosmini affronta la questione dell'accoglienza. Nella seconda parte vengono indagati la definizione generale che Rosmini dà di diritto individuale e il riferimento che, secondo il Nostro, ogni singolo diritto ha con il "dovere". Nella terza parte si approfondisce il tema della giustizia, alla quale, secondo Rosmini, i singoli diritti individuali non possono fare a meno di riferirsi. Infine, il contributo si conclude con un ritorno all'iniziale questione dei diritti degli stranieri e dei cittadini, mettendone in risalto il senso profondo nella riflessione rosminiana.



## I. I DIRITTI DEGLI STRANIERI SECONDO ROSMINI

In primo luogo, per il nostro autore il termine “straniero” denota più situazioni umane: il “richiedente asilo”, il “migrante” e, in terzo luogo, il “nemico” che attacca.

Riguardo a quest’ultimo, Rosmini fa le seguenti due considerazioni: *in primis*, è di fondamentale importanza difendersi da esso, ma, *in secundis*, non è in nessun caso giustificabile tiranneggiarlo.

Infatti, in diversi passi della *Filosofia del Diritto*, il Roveretano afferma il valore della “guerra giusta”, se compiuta per difendere il proprio credo religioso<sup>1</sup> o per mantenere la propria libertà fisica.<sup>2</sup> Se si danno questi due casi, secondo Rosmini, è giusto combattere un altro popolo ed è anche giustificabile che altre nazioni si alleino nei confronti di chi è attaccato.<sup>3</sup> Detto ciò, il Nostro non è a favore della guerra in sé: egli riconosce e valorizza la funzione delle vie diplomatiche.<sup>4</sup> Egli, inoltre, specifica che «il diritto di difesa delle nazioni è limitato, come quello dell’individuo, all’uso de’ soli mezzi giusti ed onesti».<sup>5</sup>

Infine, Rosmini dichiara che non è ammissibile, vinto il nemico, approfittare della vittoria per imporre un risarcimento eccessivamente duro:

La società civile lede [...] gli altrui diritti quando, essendo danneggiata, esige un risarcimento maggiore del danno da lei sofferto. Esempio di ciò sono le nazioni conquistatrici, che supponendo d’essere entrate in guerra con buone ragioni [...] credono di avere ottenuto con ciò solo il diritto di si-

---

<sup>1</sup> Cfr. il caso in cui si debba difendere la propria religione dall’ateismo o da un’altra religione violenta: «Se una persona o più [...] vedessero pericolare la propria religione o quella dei loro correligionari, per attentato di una o più persone che vuole o vogliono spogliarle della propria religione e sostituire alla medesima un’altra pretesa religione immorale, o l’ateismo, né avessero altra via di difendere il loro diritto; esse potrebbero difendersene con una guerra religiosa giusta» Cfr. A ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, a cura di M. NICOLETTI e F. GHIA, voll. 27 – 28/A dell’edizione critica nazionale, Istituto di studi filosofici, Centro di studi Rosminiani – Stresa, Città Nuova editrice, Roma 2013 – 2016, vol. 27/A, n. 175. Sottolineiamo che Rosmini non considera affatto tutte le religioni su di uno stesso piano, ma individua quattro classi di religioni dalla meno perfetta alla più perfetta e identifica quest’ultima con il cattolicesimo. Per gli altri casi di guerra religiosa giusta ma anche ingiusta cfr. *ivi*, vol. 27/A, nn. 167-238.

<sup>2</sup> «Dopo la difesa della verità religioso-morale, il Diritto razionale non riconosce più giusta causa di violenza e di guerra, di quella che tende a difendersi dalla minacciata schiavitù (presa questa in senso stretto), o a liberarsi da un tale stato obbrobrioso all’umana natura». *Ivi*, vol. 27/A, n. 239.

<sup>3</sup> *Ivi*, vol. 27/A, n. 1861.

<sup>4</sup> *Ivi*, vol. 27/A, nn. 1864-1868.

<sup>5</sup> *Ivi*, vol. 27/A, n. 1875.

gnoreggiarla, di trattarla crudelmente, di far de' vinti ciò che lor piace.<sup>6</sup>

Già in questi passi si coglie come il Nostro, benché stia parlando di una specifica questione a carattere politico, non la separi da una riflessione morale. Si approfondirà questo accenno nella seconda e nella terza parte; nel frattempo si continua a seguire il testo rosminiano.

Nei confronti degli stranieri intesi nei primi due sensi sopracitati – ossia come richiedenti asilo politico e migranti – Rosmini scrive che la società civile può rifiutare determinate concessioni:

Così a ragion d'esempio il diritto di passaggio per sé e per la via pubblica, il diritto della fermata necessaria, quello dell'ospitalità data a' popoli cacciati dalle loro sedi, quello di coltivare le terre incolte, il diritto di contrarre de' maritaggi, ed altri consimili diritti [...] non si possono attribuire agli stranieri in un modo illimitato. La società civile ha il diritto d'impedirli loro, di restringerli, di legarli a certe condizioni, quando ciò riesca d'utilità o di consenso comune.<sup>7</sup>

L'“utilità o consenso comune”, citati in questo passo, non sono da intendersi come un qualsiasi vantaggio economico che la società civile possa ricavare. Rosmini, infatti, giustifica questi limiti imposti agli stranieri solo nel caso in cui ciò sia necessario per il bene comune; in questo passo egli non si sta riferendo al bene pubblico.<sup>8</sup> Tali limitazioni, infatti, non sono poste per incominciare una fruttuosa tratta degli esseri umani, ma per salvaguardare la sicurezza di tutti i membri della società civile. A conferma di ciò, subito dopo il passo appena citato, si legge quanto segue:

[La società civile] non può tuttavia far questo per capriccio, per durezza o per vano sospetto. Dovendo anche in tal fatto dirigersi secondo un giusto calcolo di prudenza, è necessario che la sua condotta cangi secondo le circostanze.<sup>9</sup>

Sottolineiamo l'aggettivo “giusto”, posto affianco all'espressione “calcolo della prudenza” e poniamo alcune iniziali osservazioni.

In primo luogo, per il Roveretano, la questione dei diritti degli stranieri non è separabile dall'attenzione che, comunque, una società civile deve sempre mantenere nei confronti dei suoi

---

<sup>6</sup> Ivi, vol. 27/A, n. 1685.

<sup>7</sup> Ivi, vol. 27/A, n. 1701.

<sup>8</sup> Il bene comune è il bene delle persone che si sono associate insieme, il bene pubblico è il bene dell'intero corpo sociale al di là delle singole persone: «Si dee distinguere il bene comune dal bene pubblico [...]. Il bene comune è il bene di tutti gli individui che compongono il corpo sociale, e che sono soggetti di diritti; il bene pubblico all'incontro è il bene del corpo sociale preso nel suo tutto, ovvero preso, secondo la maniera di vedere d'alcuni nella sua organizzazione» (ivi, vol. 27/A, n. 1644).

<sup>9</sup> Ivi, vol. 27/A, n. 1701.

cittadini.

In secondo luogo, Rosmini non intende fare un'analisi critica, a livello storico politico, della società a lui contemporanea, bensì vuole cogliere il senso del percorso storico dell'umanità. La riflessione del Roveretano non è, dunque, né segnata da vene polemiche, né tanto meno circoscritta ad un preciso arco temporale. Infatti, l'espressione "società civile" per Rosmini non denota alcuni sistemi statali ma significa primariamente l'intera cerchia degli associati. I "sozi" sono tutti coloro che hanno scelto di convivere, investendo energie e risorse in questa convivenza e che in quest'ultima trovano il loro appagamento. Gli stati storici, per Rosmini, con il loro susseguirsi di vicende ed errori, possono avvicinarsi all'essenza propria della società civile, ma non potranno mai eguagliarla perfettamente.

Torniamo quindi al testo della *Filosofia del Diritto*. Secondo Rosmini, vi è effettivamente un caso in cui la perfetta e compiuta società civile è costretta ad accogliere un richiedente asilo:

La società civile non è obbligata a ricevere nel suo seno uno straniero se non nel caso che questi potesse a ciò costringerla pel diritto di guarentigia. In questo caso però, dove egli abbia tutte le qualità necessarie ad un socio ella dee ammetterlo. L'esigere in lui, mediante disposizioni positive, qualità arbitrarie prima d'ammetterlo, è un impedirgli la concorrenza naturale e universale di cui parliamo.<sup>10</sup>

Soffermandosi sul testo, colpisce l'espressione "concorrenza naturale e necessaria". Con questa espressione Rosmini indica la difesa che ogni singolo individuo mette in atto per salvaguardare i propri diritti nell'arco della propria esistenza. Se si torna indietro, nel testo rosminiano, di appena un articolo, si nota quanto l'autore insista su questo aspetto della "libera concorrenza":

[La società civile] commette ingiustizia manifesta ogni qual volta manca a quel suo primo dovere, trapassando la linea della modalità a lei affidata da regolamentare, ed entrando ne' diritti delle persone individue o collettive.<sup>11</sup>

Ora si può egli trovare una formola semplice, la quale esprima il principio unico, il mezzo universale, usato il quale a dovere, la società civile si renda immune da ogni ingiustizia? La formola che io proporrei sarebbe questa: "La società civile mantenga inviolato il principio della libera concorrenza universale, secondo il Diritto di ragione, ed ella eviterà tutte le ingiustizie".<sup>12</sup>

Concludendo questa prima parte, quindi, alla luce del percorso fatto, si può lecitamente affermare che un discorso sulla questione dell'accoglienza o meno dello straniero, per Rosmini, apre immediatamente ad altre due tematiche: al tema della persona umana e dei suoi diritti, e a quello della giustizia.

Si incomincia ad affrontare il primo tema a partire dal seguente interrogativo: quali sono, dunque, per il Nostro, quei giusti modi d'acquisto attraverso i quali lecitamente una persona

---

<sup>10</sup> Ivi, vol. 28/A, n. 2274.

<sup>11</sup> Ivi, vol. 40, nn. 2267-2268. Sottolineature mie.

<sup>12</sup> Ivi, vol. 40, nn. 2271-2272. Sottolineature mie.

concorre ad un suo diritto?

## II. IL FONDAMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE

Sotto la denominazione del diritto io intendo “una facoltà di fare o patire checchessia a sé utile, protetta dalla legge morale che impone agli altri l’obbligo di rispettarla.”<sup>13</sup>

Il diritto è una podestà morale, o autorità di operare; o sia

Il diritto è una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto.<sup>14</sup>

Rosmini sottolinea che un diritto individuale ha per oggetto un bene eudemonologico del soggetto umano, ossia un bene di fatto desiderato dal singolo essere umano, e che tale bene deve essergli riconosciuto dagli altri soggetti. Egli definisce un diritto umano come una situazione giuridica di vantaggio, un potere che il singolo acquisisce di fronte agli altri individui.

La questione problematica è quale sia il fondamento che giustifica tale potere. Rosmini risponde collegando in modo inscindibile la sfera del diritto a quella del dovere.

Il dovere figlia il diritto con due atti, l’uno riguardante la persona che viene in possesso del diritto, l’altro riguardante l’altre persone che debbono rispettarlo. Relativamente alla persona, che viene in possesso del diritto, il dovere limita l’attività personale di essa entro certi confini, che costituiscono la sfera del diritto. Relativamente alle altre persone, il dovere le obbliga di rispettare quell’attività personale i cui confini sono stati dal dovere stesso di chi le possiede determinati.<sup>15</sup>

Per Rosmini, dunque, la sola pretesa al diritto e il piacere che il singolo ne ricaverebbe da esso non possono giustificare l’effettiva esistenza di tale diritto.

Il nostro autore assume questa posizione sulla base di varie motivazioni. In primo luogo, egli è consapevole del fatto che affermare il contrario significherebbe assumere una prospettiva meramente individualistica e, soprattutto, utilitaristica del diritto: il diritto – come branca del sapere umano – esisterebbe solo per giustificare il calcolo al maggior piacere possibile. Questo porterebbe ad uno svuotamento della stessa scientificità della giurisprudenza e del suo campo di studi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ivi, vol. 27, p. 76.

<sup>14</sup> Ivi, vol. 27, p. 177.

<sup>15</sup> Ivi, vol. 27, pp. 199-200.

<sup>16</sup> Sul rapporto che Rosmini ebbe fin dalle prime fasi del suo pensiero con l’utilitarismo cfr. F. TRANIELLO, *Società religiosa e società civile in Rosmini*, Morcelliana, Brescia 1997, pp. 25-35, 51-54, 87-91 e M. D’ADDIO, *Libertà e appagamento: politica e dinamica sociale in Rosmini*, Studium, Roma 2000, pp. 16-31. Riferimenti all’utilitarismo e critiche ad esso ricorrono anche in altre opere del Roveretano: cfr. A. Rosmini, *Storia comparativa e critica dei sistemi intorno alla questione mo-*

In secondo luogo, per Rosmini esiste un diritto solamente se esiste un individuo inserito in una rete di relazioni sociali; ossia, esiste un diritto perché attorno all'individuo, il titolare del diritto, sono presenti altri individui aventi il dovere di rispettare quel primo individuo. Ciò è tutt'altro che secondario per il Nostro: il singolo che ha accettato di partecipare alla vita comune può ricevere benefici e riconoscimenti dalla società, ma solo perché precedentemente egli stesso ha scelto di portare il suo contributo alla vita in comune. Infatti, la vita all'interno della società civile è scandita da un reciproco venirsi incontro:

Si piglierebbe un errore strabocchevole da chi pensasse che la libertà sociale consistesse nell'essere il socio scarico da qualsivoglia obbligazione e da qualsivoglia travaglio. La natura della società è quella di un'unione che si stringe fra più individui a fine di conseguire un dato bene: ed è pur manifesto, che ciascuno di quelli che entrano in essa, si sottomette ed obbliga a tutte quelle leggi che derivano dalla natura dell'associazione.<sup>17</sup>

Quindi, per Rosmini, non è vero che tutto è dovuto al singolo, ma il singolo, inserito nella rete sociale, si trova contemporaneamente sia a ricevere riconoscimento sia a darne.<sup>18</sup>

Infine, e più profondamente, l'individuo è titolare di un diritto perché quel bene, quell'attività a lui cara, sono per lui necessarie: senza di esse verrebbe meno il suo stesso essere. Chi è intorno a questo individuo è obbligato a rispettare quel suo bene o quella sua attività, non perché vi è una certa obbligazione giuridica che impone di rispettare un certo comportamento, ma proprio perché verrebbe meno una persona.

In conclusione, per Rosmini il riferimento ultimo del diritto non è la società civile – come poteva sembrava restando al punto precedente sopra illustrato – né è il codice giuridico, ma è la realtà della persona umana, ossia di una realtà che trascende sia la politica e i legami sociali, sia la stessa scienza giuridica. Ecco perché Rosmini, riferendosi al dovere da cui si genera il diritto individuale, non lo chiama semplicemente “dovere giuridico”, ma lo definisce “dovere morale”. È proprio questo dovere morale che rende il potere, dato al singolo per mezzo del diritto, onesto e inviolabile:

Il diritto adunque è un potere che relativamente a chi lo possiede è onesto; e relativamente agli altri è inviolabile. Il dovere morale è quello che lo rende onesto, contentendosi negativamente, cioè pre-

---

rale, in ID, *Principi della scienza morale*, a cura di U. MURATORE, vol. 23 dell'edizione critica nazionale, Città Nuova editrice, Roma 1990, pp. 406-407. Cfr. anche ID, *La società e il suo Fine* in A. ROSMINI, *Filosofia della politica*, a cura di M. D'ADDIO, vol. 33 dell'edizione critica nazionale, Istituto di studi filosofici, Centro di studi Rosminiani – Stresa, Città Nuova, Roma 1997, pp. 404-408, dove Rosmini mette in evidenza le possibili contraddizioni di una società civile fondata su una morale e su un diritto di stampo utilitarista e conclude dicendo che l'utilitarismo porta a confondere il diritto con il potere del più forte.

<sup>17</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, vol. 27, pp. 199-200.

<sup>18</sup> Cfr. A. ROSMINI, *La Società e il suo fine*, p. 154.

scrivendogli i limiti; il dovere morale è parimente quello che lo rende inviolabile, operando positivamente, cioè obbligando le altre persone a rispettarlo entro que' limiti.<sup>19</sup>

Concludendo questa seconda parte, e tenendo conto dell'intero percorso fin qui compiuto, è lecito porre le seguenti due riflessioni.

Il Roveretano è un uomo della modernità, preoccupato di salvaguardare la scientificità del diritto positivo e della giurisprudenza da mosse politiche e ideologiche, quali, *in primis*, l'utilitarismo e l'individualismo. Allo stesso tempo egli, tuttavia, non rinuncia ad un diritto che sia a servizio della persona e della giustizia, restando così, in piena epoca moderna, un giusnaturalista.

È necessario precisare, a questo punto, come Rosmini ponga questi legami tra giustizia, natura umana ed etica. Infatti, un ipotetico lettore potrebbe supporre che il Nostro si sia limitato a porre una definizione aprioristica di legge naturale e di natura umana, e che, poi, da essa abbia dedotto i singoli doveri morali e giuridici.

### III. LA GIUSTIZIA NELLA RIFLESSIONE ROSMINIANA

Occorre tener presente diversi passi delle opere di Rosmini per comprendere come egli intende la giustizia e il rapporto tra diritto ed etica. Per questa occasione si è scelto di partire da alcune pagine dell'introduzione alla *Filosofia del Diritto*, dove l'autore ripercorre la storia della giurisprudenza. Rosmini, al termine di questa sua personale ricostruzione storica, nota che, in passato, morale e diritto erano scienze eccessivamente connesse, al punto da confondersi l'una con l'altra, e che, al contrario, nell'epoca a lui contemporanea, tali saperi vengono totalmente divisi dagli studiosi. Egli muove questa critica in particolare a Thomasius e a Kant:

Cristiano Tomasio non si contentò di riconoscere per giuridiche solamente le obbligazioni negative, ciò che ha un senso vero [...]: ma volle di più separare sì fattamente il Diritto dall'Etica, che questo non riguardasse se non l'**azione esterna**, rimettendone all'Etica tutta la parte **interna**. Ora questa non è una separazione del Diritto dalla Morale di semplice concetto [...], ma ella è una separazione reale; e perciò stesso assurda. Che cosa sono le azioni esterne precise dalle intenzioni e dai fini interni, se non azioni che non possono più meritare riverenza alcuna, appunto perché prive di quel carattere morale e personale, onde ogni riverenza dovuta alle azioni umane procede? Che **diritto** può essere nell'azione meramente esterna? Che altro è ella se non un **fatto**, che come tale val quanto è forte, e cessa di valere incontro ad una forza maggiore che venga a distruggerlo?<sup>20</sup>

Kant medesimo considera "il Diritto" press'a poco come Tomasio, separandolo al tutto da' motivi interni e morali dell'operare.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, vol. 27, p. 200.

<sup>20</sup> Ivi, vol. 27, p. 87.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

Rosmini rimprovera a Kant e a Thomasius di aver completamente svuotato ogni discussione sui singoli diritti individuali, staccando il diritto da ogni riferimento alla morale: analizzando la legge esclusivamente con le categorie della legge, non si riesce più a comprendere se effettivamente in una situazione concreta è stato misconosciuto, o meno, un diritto. La realtà, infatti, non viene più osservata interamente, ma di essa si accetta esclusivamente ciò che rientra nell'osservabile. In tal modo però, avverte Rosmini, si coglie soltanto la superficie del comportamento umano:

Se queste [affezioni interne] nulla valessero per l'esterna legislazione, non dovrebbe il legislatore considerare giammai l'esterno come significativo dell'interno. Ora quale assurdo! Le parole stesse nulla più direbbero al cospetto della legge. E che legislazione sarebbe quella che prescindesse dal linguaggio, e da ogni segno dimostrante l'interno dell'animo?<sup>22</sup>

Rimossa la morale dignità dalle azioni, non potrebbero né dovrebbero queste essere oggimai più oggetto di alcuna legislazione».<sup>23</sup>

Rosmini è, quindi, alla ricerca di una «giusta linea di separazione fra il diritto naturale e l'altre scienze, l'Etica principalmente»; ossia di una distinzione che preservi l'autonomia del diritto positivo, ma che non sia una lacerante separazione.

Arrivato a questo punto, Rosmini non mira ad essere originale, tutt'altro; sceglie di risolvere la questione rifacendosi interamente a Tommaso d'Aquino, che cita esplicitamente, e ad Aristotele che richiama indirettamente.<sup>24</sup> Il nostro, infatti, trova corretta la distinzione, già operata dall'Aquinate nella *Summa Theologiae*, II<sup>a</sup>. II<sup>ae</sup>, q. LVIII, a. I, tra “il giusto come atto” e “la giustizia come abito”.

Ma distinguete, dice S. Tommaso, giusto da giustizia; se giusto preso per qualità d'un'azione può considerarsi in se stesso come cosa adeguata ad una misura, cioè ad una data legge senza più; non è così di giustizia. Perocché questa è virtù che si definisce “un abito pel quale l'uomo con una volontà costante e perpetua dà a tutti il suo giusto, cioè il suo diritto”.<sup>25</sup>

Di seguito ecco i passi della *Summa Theologiae* a cui Rosmini fa riferimento:

Actus iustitiae per comparationem ad propriam materiam et obiectum tangitur cum dicitur, ius

---

<sup>22</sup> Ivi, p. 88.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, V libro in *Etiche Aristoteliche. Etica Eudemea, Etica Nicomachea, Grande Etica*.

<sup>25</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, vol. 27, p. 89.

suum unicuique tribuens, quia, ut Isidorus dicit, in libro Etymol., iustus dicitur quia ius custodit.<sup>26</sup>

Additur autem de constantia et perpetuitate, ad designandum actus firmitatem. Et ideo praedicta definitio est completa definitio iustitiae, nisi quod actus ponitur pro habitu, qui per actum specificatur, habitus enim ad actum dicitur. Et si quis vellet in debitam formam definitionis reducere, posset sic dicere, quod iustitia est habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit.<sup>27</sup>

Il giusto, ossia il rispettare una legge, è un atto che un uomo arriva a compiere perché precedentemente ha interiorizzato un abito, ossia ha fatto propria una volontà costante, che lo porta a rispettare tale legge. La volontà in questione, unita a qualsiasi atto giusto, è la giustizia.

Questo passo è fondamentale perché da esso si comprende che, per Rosmini, l'applicazione del diritto positivo deve essere valorizzata e preservata, ma non ha in se stessa il proprio fondamento. Quest'ultimo lo si ritrova solo nella giustizia: essa, infatti, riguarda l'uomo intero e il principio del suo comportamento e, dunque, per Rosmini e Tommaso, deve essere il principio primo comune tanto al diritto, tanto alla morale.

Quest'abito della volontà si suol chiamare anche giustizia, presa questa parola come virtù universale, perocché la giustizia si definisce "un proposito universale e costante di dare a ciascuno il suo". Ora dare a ciascuno il suo preso in tutta l'estensione della proposizione, è quanto dire: "dare all'essere ciò che egli esige dalla volontà umana, soddisfare all'esigenza morale dell'essere", che è appunto la formula della virtù universale<sup>28</sup>.

La filosofia morale e il diritto hanno in seguito sviluppi differenti, ma avranno sempre in comune tale primo principio, primo dovere.

Il problema, che resta da risolvere, è capire che cosa il Roveretano intenda quando scrive che la giustizia «dà a ciascun ente il suo diritto», e quale sia il rapporto tra questo dare e la legge morale.

Il dare in questione è lo stesso atto di riconoscimento che, per Rosmini, l'uomo può compiere o meno nei confronti dei singoli enti. A questo punto, è necessario ricordare che il Nostro distingue due tipi di cognizioni nell'uomo: la cognizione diretta, corrispondente all'atto del conoscere attraverso il quale l'essere impone se stesso all'uomo; in secondo luogo, la cognizione riflessa, equivalente al riconoscere, ossia a quell'atto della volontà umana attraverso il quale l'uomo accetta o rifiuta quell'essere che precedentemente si era imposto. Rosmini sottolinea che col primo atto l'uomo è necessitato: egli non può non conoscere l'essere, così come non può

---

<sup>26</sup> Cfr. T. D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II<sup>a</sup>-II<sup>a</sup>e q. 58 a. 1 respondeo. I testi in latino di Tommaso presenti nel presente contributo sono tratti dal sito [www.corpusthomisticus.org](http://www.corpusthomisticus.org) [ultima cons. 07-02-2017].

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Compendio di Etica e breve storia di essa*, a cura di M. MANGANELLI, vol. 29 dell'edizione critica nazionale, Istituto di studi filosofici, Centro di studi Rosminiani - Stresa, Città Nuova editrice, Roma 1998, n. 519.

non pensare, non cogliere ciò che i sensi e la ragione gli dicono del mondo circostante. L'uomo, però, può agire secondo il bene che l'essere gli presenta, oppure può svilirlo, può riconoscere o disconoscere ciò che si presenta nella realtà.<sup>29</sup>

L'apprensione prima degli oggetti non soggiace al potere della volontà, ma si opera in noi spontaneamente [...]. Dunque nella prima operazione dello spirito nostro, l'apprensione degli oggetti, già noi apprendiamo ancora tutta la bontà e tutto il pregio che noi poscia liberamente loro attribuiamo. Ma appunto perché questa operazione seconda dello spirito è libera e non necessaria, perciò ella può esser non solo conforme, ma anche difforme e contraria alla prima, cioè all'apprensione.<sup>30</sup>

Rosmini, dunque, è ben lontano dal raffigurarsi un'immagine univoca dell'uomo; all'opposto lo descrive sempre come un microcosmo contrassegnato da una varietà di forze e di dimensioni: una dimensione degli istinti, una affettiva, una della volontà, una del sentimento, una della razionalità. Egli, però, pur partendo da questa visione destrutturata dell'essere umano, contemporaneamente continua a riferirsi ad esso chiamandolo "persona" e non semplicemente "individuo". Ciò gli è possibile proprio in quanto non ha una visione meramente statica del concetto di persona, ma, al contrario, dinamica e strettamente legata al percorso di ciascun essere umano:

La parola soggetto quanto la parola persona esprime l'ordine intrinseco dell'essere in un individuo senziente e però ha per base una relazione fra il principio intrinseco e tutto il resto che è attivato nell'individuo stesso, e che viene da quel principio sostenuto e attivato.<sup>31</sup>

Convien dire adunque che il nome di persona non significa né meramente una **sostanza**, né meramente una **relazione**, ma una **relazione sostanziale**, cioè una relazione che si trova nell'**intrinseco ordine dell'essere** di una sostanza.<sup>32</sup>

Ciascun soggetto umano è persona e contemporaneamente deve diventarlo, acquistando coscienza di se stesso e della propria dignità. Tale risultato, secondo Rosmini, è raggiungibile solo qualora l'uomo coscientemente scelga di agire secondo libertà, sottomettendo tutti i suoi istinti al vaglio della ragione:<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Nuovo saggio sull'origine delle idee*, a cura di G. MESSINA, voll. 3-5 dell'edizione critica nazionale, Città Nuova editrice, Roma, 2003-2005, vol.5, art. IV, nn. 1125-1135.

<sup>30</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, vol. 27, Sistema Morale, sez. I, § I, p. 112.

<sup>31</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Antropologia in servizio della scienza morale*, a cura di F. EVAIN, vol. 24 dell'edizione critica nazionale, Città Nuova editrice, Roma 1981, n. 833.

<sup>32</sup> Ivi, nota 50, p. 460.

<sup>33</sup> Per un approfondimento vedasi R. ZAMA, *La persona e la libertà in Rosmini*, Edizioni rosminiane Sodalitas, Stresa 2006. Per quanto riguarda la dimensione del sentimento, cfr. S. SPIRI *Essere e sentimento. La persona nella filosofia di Antonio Rosmini*, Città Nuova Editrice, Roma 2004.

Abbiam detto che [i principi di azione] sono cinque [...], cioè l'istinto vitale, il sensuale, l'umano, la volontà e la libertà. [...] la prima attività che emana da noi [...] è l'attività libera, e questa si fa ubbidire da tutte le altre [...]. Le potenze inferiori non sono propriamente noi stessi (la nostra personalità), ma sono legate con noi strettamente in modo da formare un solo individuo.<sup>34</sup>

Se si parla di una giustizia naturale, questa consiste nella rettitudine di tutte le potenze di cui l'uomo è composto, di maniera che la parte superiore, la volontà, imperi e diriga la parte inferiore, secondo il dettame della ragione: e la parte inferiore, risultante di senso e di istinto, si lasci dirigere e armoniosamente a quella consenta.<sup>35</sup>

L'uomo giusto, pertanto, secondo Rosmini, è l'armonica relazione tra tutte le dimensioni della natura umana; è l'uomo che interagisce con il mondo esterno e con le altre persone con tutto se stesso, ossia non solo conosce e riconosce, ma anche arriva ad affezionarsi a questa realtà, stimandola:

La virtù universale si chiama dunque giustizia, considerandosi il primo suo atto che è il **riconoscimento** degli esseri, mediante il quale si fa di essi una giusta stima. Se invece si considera il secondo suo atto, che è l'**affezione** che seguita al riconoscimento qual necessario affetto o compimento, la virtù prende il nome di **dilezione** e di **amore universale**. Così alla giustizia e all'amore si può ridurre egualmente ogni virtù.<sup>36</sup>

In conclusione, la giustizia, secondo Rosmini, è un duplice cammino che l'uomo si trova ad affrontare: è la fatica di accettare e riconoscere la realtà qual è, e contemporaneamente è la presa di coscienza di se stessi come persone.

#### IV. CONCLUSIONE: RIFLESSIONI FINALI SUL TEMA DELLO STRANIERO

Rosmini, ponendo come riferimenti ultimi del diritto positivo la giustizia e la dignità della persona, riesce ad affermare che anche dove l'uomo è privo di un legame sociale, anche dove quest'ultimo ha effettivamente commesso un torto, questi ha comunque una dignità. Pertanto ad ogni singola persona resteranno sempre propri tutti i diritti umani fondamentali, quali il diritto alla vita, alla libertà di movimento, alla salute, al cibo, all'acqua, al lavoro, ecc.

Questo aspetto è assolutamente attuale: si possono dare casi in cui è necessario non assicurare i diritti di cittadinanza ad uno straniero, perché egli non ha i titoli necessari per richiederla e per garantire il bene comune di tutte le altre persone, che invece quei titoli li hanno dimostrati. Tuttavia, non deve venir lesa la dignità della singola persona, proprio perché

---

<sup>34</sup> Ivi, n. 840.

<sup>35</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Risposta al finto Eusebio Cristiano*, Tipografia Boniardi-Pagliani, Milano 1841, n. XVII.

<sup>36</sup> Cfr. A. ROSMINI, *Compendio di Etica*, n. 522.

quest'ultima, e non la pretesa individuale, è il fondamento del diritto.

Per quanto Rosmini, certamente, non avesse presenti le odierne problematiche politiche e sociali, egli si è scontrato con correnti di pensiero che hanno originato quelle odierne. In primo luogo, il Roveretano al pari di noi contemporanei è stato costretto a confrontarsi con diversi tentativi di riduzionismo dell'essenza umana alla sola categoria del cittadino; egli in diverse pagine della sua *Filosofia del Diritto* critica tanto la rivoluzione francese, il pensiero di Rousseau *in primis*, tanto il Code Napoleon proprio perché entrambi affermano che i diritti umani siano propri dei soli cittadini: in questione non vi è, a questo punto, solo la questione della cittadinanza, ma l'essere stesso della persona umana; il Code Napoleon, infatti, afferma Rosmini, riconosce solo ciò che passa attraverso la sua legge e non ciò che è fatto senza di lei.<sup>37</sup>

In secondo luogo Rosmini nota come una costanza del suo secolo sia proprio l'utilitarismo, la ricerca del bene inteso come il massimo piacere possibile. Questa linea del pensiero, tutt'oggi presente, porta in materia di filosofia del diritto ad esasperare i diritti individuali, perché non pone una precisa distinzione tra pretese individuali e diritti, ma all'opposto riconduce interamente questi ultimi a ciò che è utile al singolo, senza porre la questione di che cosa possa fondarli o realmente giustificarli.

In conclusione, un pensiero come quello di Rosmini descrive ancora le dinamiche del nostro tempo per i seguenti motivi. Prima di tutto perché esso mette in luce molte delle manipolazioni che ancora oggi si compiono attorno al diritto positivo, per motivazioni politiche o ideologiche. In secondo luogo perché – come si è cercato di sottolineare – la giustizia, la legge morale non sono dal Nostro pensate come un livello apriori esistente e da mantenere, ma come un oggetto di ricerca da conquistare nel singolo caso concreto. Infine, Rosmini ha il grande vantaggio teoretico di vedere nel legame sociale un momento di piena realizzazione umana, contrassegnato da un reciproco venirsi incontro, ma non come la condizione ultima dell'uomo. Lo stato e la legge, dunque, servono la persona umana, non il contrario.

[lucia.bissoli91@gmail.com](mailto:lucia.bissoli91@gmail.com)

(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

---

<sup>37</sup> Cfr. A ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, vol. 28/A n. 1299 e seguenti, dove Rosmini osserva che il Code Napoleon rifiuta di riconoscere i matrimoni religiosi in quanto questi non sono riconosciuti dallo stesso Codice.

## BIBLIOGRAFIA:

**Testi di Rosmini citati:**

A. ROSMINI, *Antropologia in servizio della scienza morale*, a cura di F. EVAIN, vol. 24 dell'edizione critica nazionale, Città Nuova editrice, Roma 1981

A. ROSMINI, *Compendio di Etica e breve storia di essa*, a cura di M. MANGANELLI, vol. 29 dell'edizione critica nazionale, Istituto di studi filosofici, Centro di studi Rosminiani – Stresa, Città Nuova editrice, Roma 1998.

A. ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, a cura di M. NICOLETTI E F. GHIA, voll. 27 – 28/A dell'edizione critica nazionale, Istituto di studi filosofici, Centro di studi Rosminiani – Stresa, Città Nuova editrice, Roma 2013 – 2016.

A. ROSMINI, *Filosofia della politica*, a cura di M. D'ADDIO, vol. 33 dell'edizione critica nazionale, Istituto di studi filosofici, Centro di studi Rosminiani – Stresa, Città Nuova, Roma 1997.

A. ROSMINI, *Nuovo saggio sull'origine delle idee*, a cura di G. MESSINA, voll. 3-5 dell'edizione critica nazionale, Città Nuova editrice, Roma, 2003-2005.

A. ROSMINI, *Principi della scienza morale*, a cura di U. MURATORE, vol. 23 dell'edizione critica nazionale, Città Nuova editrice, Roma 1990.

A. ROSMINI, *Risposta al finto Eusebio Cristiano*, Tipografia Boniardi-Pagliani, Milano 1841.

**Letteratura secondaria consultata:**

M. D'ADDIO, *Libertà e appagamento: politica e dinamica sociale in Rosmini*, Studium, Roma 2000.

S. SPIRI, *Essere e sentimento. La persona nella filosofia di Antonio Rosmini*, Città Nuova Editrice, Roma 2004.

R. ZAMA, *La persona e la libertà in Rosmini*, Edizioni rosminiane Sodalitas, Stresa 2006.

**Siti consultati:**

[www.corpusthomisticus.org](http://www.corpusthomisticus.org), [ultima cons. 07-02-2017].